

Corti tributarie, nove rinvii pregiudiziali alla Cassazione

Contenzioso

Il bilancio dello strumento a quasi due anni dall'entrata in vigore della norma

Dall'addizionale sulle accise fino all'esenzione Iva: questioni con esiti differenti

Pagina a cura di

Nicola Borzomi
Fabrizio Cancelliere

Una delle novità più innovative della riforma del giudizio di legittimità – e del processo civile in generale – è l'articolo 363-bis del Codice di procedura civile, rubricato “rinvio pregiudiziale”. Una norma introdotta dal Dlgs 149/2022 (“riforma Cartabia”), in attuazione della legge delega 206/2021, che ha l'obiettivo di deflazionare il contenzioso e ridurre i tempi del processo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr.

A quasi due anni dall'entrata in vigore della norma, sono stati effettuati 53 rinvii: i primi, in materia civile, risalenti al 2 marzo 2023. In ambito tributario, invece, finora sono stati nove i rinvii da parte delle Corti di giustizia.

I contorni della norma

Il nuovo articolo 363-bis, applicabile ai procedimenti di merito pendenti al 1° gennaio 2023, prevede, in sintesi, che il giudice di merito con ordinanza possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, a condizione che tale questione:

1) sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Cassazione;

2) presenti gravi difficoltà interpretative;

3) sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma descrive le caratteristiche dell'ordinanza di remissione, prevedendo che questa debba essere motivata; in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio comporta, inoltre, l'automatica sospensione del procedimento di merito, fatto salvo il compimento degli atti urgenti.

Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di remissione da parte del primo presidente della Cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle Sezioni unite o alla sezione semplice; mentre, in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto.

È previsto che la Corte pronunci sempre in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.

Il dettaglio dei rinvii

Le Corti di giustizia tributaria, come detto, hanno effettuato rinvii pregiudiziali in nove casi (comprese le due ordinanze “gemelle” della Cgt Piacenza di agosto 2023).

Il primo è della Cgt di I grado di Agrigento del 31 marzo 2023, deciso dalle Sezioni unite (sentenza 34851/2023), con cui è stato chiaramente affermato, dirimendo i dubbi sorti tra gli addetti ai lavori, l'applicabilità dello strumento processuale in esame «anche al giudizio tributario di merito».

Diverse le altre materie sottoposte

I rinvii delle Cgt e gli esiti in Cassazione

DECISO

Aiuti Covid

In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del Dl 34/2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza “Covid”, il comma 12 di tale norma, nella parte in cui prevede che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni del Dlgs 546/1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo (cosiddetto “scarto telematico”).

- Cgt di primo grado di Agrigento, ordinanza 428 del 31 marzo 2023.
- Sezioni Unite, sentenza 34851 del 13 dicembre 2023.

DECISO

Addizionale accise

«Spetta in via esclusiva all'agenzia delle Dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».

- Cgt di primo grado di Piacenza, ordinanze 60 e 61 del 9 agosto 2023.
- Cassazione, sentenza 21883 del 2 agosto 2024.

INAMMISSIBILE

Rimborso delle ritenute

La questione volta a individuare la legittimazione e la spettanza del diritto al rimborso delle ritenute a titolo di acconto, ex articolo 26, comma 4, lettera b), del Dpr 600/1973, nel corso della procedura fallimentare, relativa a una società di persone, conclusasi senza residuo attivo e, quindi, senza alcun reddito imponibile, difetta del requisito della grave difficoltà interpretativa.

- Cgt di secondo grado dell'Abruzzo, ordinanza del 7 novembre 2023.
- Cassazione, decreto della prima presidente 33022 del 28 novembre 2023.

INAMMISSIBILE

Visto di conformità

In tema di responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, la competenza per l'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'imposta, alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale delle Entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (inammissibile per difetto del requisito della novità della questione).

- Cgt di primo grado di Roma, ord. 696 del 4 marzo 2024.
- Cassazione, decreto della prima presidente 20830 del 25 luglio 2024.

INAMMISSIBILE

Rimborso crediti parziale

Il rinvio, dichiarato inammissibile per difetto della novità e della grave difficoltà interpretativa, attiene alla ammissibilità della proposizione di un ricorso nelle forme ordinarie, dinanzi al giudice di primo grado, anziché dell'esperimento dell'azione di ottemperanza (ex art. 70, Dlgs 546/1992), dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato, in presenza di un diniego parziale di rimborso operato dal Fisco relativo a un credito sul quale si è formato il giudicato.

- Cgt di secondo grado della Lombardia, ordinanza del 2 agosto 2024
- Cassazione, decreto della prima presidente 26137 del 7 ottobre 2024.

INAMMISSIBILE

Regime Iva

La questione volta a chiarire se un soggetto privato, di natura commerciale e con finalità di lucro, che opera quale agenzia per il lavoro autorizzata dal ministero, possa essere qualificato come un soggetto riconosciuto da pubbliche amministrazioni, al fine di stabilire il regime di esenzione Iva, in base all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/1972, è stata ritenuta priva delle gravi difficoltà interpretative.

- Cgt di secondo grado della Lombardia, ordinanza del 31 luglio 2024.
- Cassazione, decreto della prima presidente 27559 del 24 ottobre 2024.

AMMISSIBILE-PENDENTE

Imposta regionale benzina

Il rinvio verte sull'applicabilità (anche) all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) dell'art. 29, comma 2, della legge 428/1990, che prevede il rimborso di tributi a seguito di disapplicazione di norme nazionali in contrasto con le direttive Ue. In caso affermativo, si chiede quale sia il contenuto della prova sulla mancata traslazione del tributo sull'utente finale e come vada ripartito l'onere della prova. Il rinvio è ritenuto ammissibile: constano difformi posizioni nella giurisprudenza di merito.

- Cgt di secondo grado del Piemonte, ordinanza del 3 luglio 2024.
- Cassazione, provv. rinvio RG 15074 del 24 luglio 2024.

AMMISSIBILE-PENDENTE

Riscossione tributi

Il rinvio verte sulla possibilità che la società di progetto, costituita secondo il modello di cui all'articolo 184 del Dlgs 50/2016, eserciti i poteri pubblicistici di accertamento e riscossione dei tributi, anche se non iscritta (perché impossibilitata a farlo) nell'albo dei soggetti privati autorizzati all'esercizio dei suddetti poteri, mutuando i relativi requisiti dalla società aggiudicataria, sua unica socia, iscritta nell'albo predetto.

- Cgt di primo grado di Napoli, ordinanza del 23 maggio 2024.
- Cassazione, provvedimento rinvio RG 14335 del 23 luglio 2024.

al vaglio della Corte: dalla legittimazione passiva per il rimborso dell'addizionale provinciale alle accise, fino alla natura del contributo a fondo perduto “Covid 19” per i titolari di partita Iva; dalla legittimazione del diritto al rimborso delle ritenute d'acconto in caso di fallimento di una società di persone, fino all'applicabilità dell'esenzione Iva per le attività di formazione; dal rimborso dell'Irba, fino alle caratteristiche delle società di accertamento e riscossione dei tributi (si vedano le schede in pagina).

L'ultimo rinvio risale al 12 agosto 2024 ed è stato effettuato dalla Cgt di I grado della Lombardia, in tema di

esenzione Iva sui servizi di formazione del personale (si veda Il Sole 24 ore del 27 settembre 2024). Il rinvio è stato dichiarato inammissibile con decreto 27559 depositato il 24 ottobre 2024, mancando le gravi difficoltà interpretative.

Gli altri sette rinvii hanno avuto esiti differenti: due, previa riunione, sono stati decisi dalla sezione tributaria (sentenza 21883/2024); due assegnati alla sezione tributaria e non ancora decisi; tre dichiarati inammissibili.

L'efficacia dello strumento

Come affermato dalle Sezioni unite (sentenza 34851/2023), il nuovo

rinvio pregiudiziale è da accogliere favorevolmente «non potendosi disconoscere l'utilità di tale strumento proprio in una materia come quella tributaria, nell'ambito della quale si rivela particolarmente pressante l'esigenza di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione di un contenzioso notoriamente assai consistente sotto il profilo quantitativo e spesso connotato da caratteri di serialità, nonché di consentire una più rapida definizione delle controversie pendenti».

Previsto il filtro del primo presidente della Cassazione, che valuta la sussistenza dei presupposti